



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 57 Reg. Gen. Ord.

DEL 15 MAG. 2018

e n° 07 Urb.ca

DEL 15 MAG. 2018

Oggetto: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA

(art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47)

PROPRIETARIA RESPONSABILE DELL'ABUSO

Sig.ra **ARENA Rosa** nata a Rochester (USA) il 06/03/1970 cod. fisc.: RNA RSO 70C46 Z404T, residente a San Giovanni La Punta (CT) in via Soldato D. Macri n°14, titolare per 1000/1000

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE

Via Soldato **D. Macri n°14**, (riportata in catasto fabbricati al foglio 10 particella 210, via Soldato D. Macri n°6, piano terra, in ditta alla predetta proprietaria).

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto il rapporto del locale Comando di Polizia Municipale Servizi Territoriali, trasmesso con nota n°46/ST/PM del 28/02/2018, elevato a carico della Sig.ra ARENA Rosa nata a Rochester (USA) il 06/03/1970 cod. fisc.: RNA RSO 70C46 Z404T, residente a San Giovanni La Punta (CT) in via Soldato D. Macrì n°14, relativo ad opere edilizie abusive eseguite in questa via Soldato D. Macrì n°14, ad oggi riporata in catasto fabbricati al foglio 10 particella 210, via Soldato D. Macrì n°6, piano terra categoria A/5, classe 1, consistenza 2 vani, in ditta alla medesima proprietaria, con il quale sono state rilevate testualmente le seguenti opere edilizie abusive, consistenti:

" ... omissis... l'immobile si compone di una vecchissima casa per civile abitazione a piano terra composta da due vani, ampliata abusivamente sia sul lato sud, a piani terra e primo oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della L. 326/03 prot. 34102 del 09/12/2004, non ancora esitata, e sia sul lato nord a piano rialzato. Sul posto, ... omissis ..., si è accertato che gli abusi concernenti l'ampliamento sul lato sud, di più recente (vecchia) esecuzione, si riconducono alla realizzazione di tre vani ed accessori a piano terra e una cucina, accessori e terrazza con annessa struttura/gazebo in ferro a primo piano per una superficie di circa mq. 75 per piano ed un volume complessivo di circa mc. 340; il tutto con impiego di strutture in c.a., muratura e complete rifiniture interne ed esterne.

Relativamente al lato nord, invece, era stata più recentemente realizzata la chiusura di preesistente cortile con annesso forno di circa mq. 30 e circa mc. 120 prospiciente la via Macrì, con struttura metallica e vetri poggiate su muri di confine e con copertura in pannelli isotermici prefabbricati. ... omissis ...";

Vista la successiva nota prot. n°51/ST/PM del 01/03/2018, del locale Comando di Polizia Municipale, inerente la parziale rettifica del 4° capoverso dell'informativa prot. n°46/ST/PM del 28/02/2018, dalla quale si rileva testualmente quanto segue:

" ... omissis ... Relativamente al lato nord, invece, era stata più recentemente realizzata la chiusura di preesistente cortile con annesso forno di circa mq. 30 e circa mc. 120 prospiciente la via Macrì, con struttura metallica e vetri poggiate su muri di confine e con copertura in pannelli isotermici prefabbricati, nonché un ulteriore vano, disimpegno e w.c. per circa mq. 24 e mc. 72, in muratura e relativa copertura a tetto. ... omissis ...";

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) prot. gen. n°7862 del 05/03/2018, consegnata in data 07/03/2018;

Preso atto che la proprietaria non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Considerato che le suddette opere edilizie sono state eseguite in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero l'ordine di demolizione delle medesime;

Rilevato che l'area (foglio 10 particella 210) ove in atto insistono: la vecchissima casa per civile abitazione a piano terra composta da due ampi vani (per circa mq. 80 e mc. 250), un ulteriore vano, disimpegno e w.c. per circa mq. 24 e mc. 72, in muratura e relativa copertura a tetto, la recente realizzazione della chiusura del preesistente cortile con annesso forno di circa mq. 30 e circa mc. 120 prospiciente la via Macrì, con struttura metallica e vetri poggiate su muri di confine e con copertura in pannelli isotermici prefabbricati, rientra all'interno della perimetrazione del centro abitato (art. 17 della legge n°765 del 06/08/1967) della frazione di "Trappeto" di questo Comune, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n°81/1972, quindi ai fini dell'edificazione di detta vecchissima casa bisognava ottenere idoneo titolo abilitativo (licenza per esecuzione lavori edili), così come per le dette altre opere abusive eseguite successivamente, le quali ai fini della loro regolare esecuzione dovevano risultare conformi allo strumento urbanistico vigente al periodo di realizzazione delle stesse;

Rilevato che la predetta area nel vigente strumento urbanistico, in atto ricade in zona "A" Aree di interesse storico ambientale, regolamentata dall'art. 5 delle norme tecniche di attuazione del PRG;

Vista la circolare dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

ORDINA

alla Sig.ra **ARENA Rosa**, per come sopra meglio generalizzata, quale titolare responsabile dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a sua cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, meglio descritte nel verbale di accertamento di cui alla nota prot. n°46/ST/PM del 28/02/2018, del locale Comando di Polizia Municipale e, alla successiva nota prot n°51/ST/PM del 01/03/2018, del medesimo Comando, inerente la parziale rettifica del 4° capoverso della precedente informativa, consistenti nella realizzazione di una vecchissima casa per civile abitazione a piano terra composta da due ampi vani (per circa mq. 80 e mc. 250), un ulteriore vano, disimpegno e w.c. per circa mq. 24 e mc. 72, in muratura e relativa copertura a tetto e, la recente realizzazione della chiusura di preesistente cortile con annesso forno di circa mq. 30 e circa mc. 120 prospiciente la via Macri, con struttura metallica e vetri poggianti su muri di confine e con copertura in pannelli isotermitici prefabbricati, il tutto insistente nell'immobile sito in questa via Macri n°14, ad oggi riportata in catasto fabbricati al foglio 10 particella 210, via Soldato D. Macri n°6, piano terra categoria A/5, classe 1, consistenza 2 vani, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00 (euro duemila/00)** da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta,

che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.

- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla Tim.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)

15 MAG. 2018



Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
